

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA



Anno XXXIX

BARI, 15 DICEMBRE 2008

N. 194



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

**Nella parte I sono pubblicati:**

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

**Nella parte II sono pubblicati:**

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**INZERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredata da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

**ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**  
**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

## S O M M A R I O

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

### PARTE SECONDA

#### *Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

COMUNE DI LECCE

**Modifica Statuto comunale**

Pag. 21624

COMUNE DI STERNATIA (Lecce)

**Modifica Statuto comunale**

Pag. 21625

## PARTE SECONDA

### *Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI LECCE

#### **Modifica Statuto comunale**

##### *MODIFICA*

Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25.07.2008

*Omissis*

L'art. 33 rimane invariato

Sostituire l'art. 34 con il seguente:

#### **Art. 34 Elezioni - Durata - Requisiti**

- 1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, su apposita convocazione, a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune ed è scelto tra coloro che, titolari dei requisiti di seguito indicati, abbiano presentato domanda.
- 2) Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza qualificata di tre quarti dei Consiglieri assegnati, il Consiglio è convocato nuovamente entro quindici giorni e si procederà ad un terzo scrutinio la cui maggioranza richiesta è quella dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la richiesta maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati non si realizza, il Consiglio sarà convocato ogni otto giorni sino al raggiungimento del quorum dei due terzi richiesto.
- 3) Il Consiglio Comunale è convocato almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico.

In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

- 4) Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una volta sola, ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del suo successore.
- 5) Il Difensore deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che offrano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità, correttezza, obiettività, serenità di giudizio e che abbiano maturato esperienza nel campo dell'amministrazione pubblica.
- 6) Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche, Statali o Locali e con Amministrazioni ed Enti privati che accettino di sottoporre la propria attività alla vigilanza del Difensore Civico.

Sostituire l'art. 35 con i seguenti:

#### **Art. 35 Inleggibilità**

Non può essere nominato difensore Civico:

- a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, coloro che ricoprono cariche di partiti politici;
- c) chi ricade in una delle fattispecie previste dal comma 1) dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dirigenti, il direttore generale o il segretario comunale;
- e) chi appartiene ad associazioni segrete o riservate.

**Art. 35 bis**  
**Incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico:

I dipendenti del comune, i consiglieri comunali, circoscrizionali, i presidenti di circoscrizioni, gli assessori comunali, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi, i prestatori di lavoro autonomo in virtù di incarico o convenzione con il comune, e coloro che ricoprono carica elettiva pubblica, qualora non rimuovano la causa ostativa entro 48 ore dalla nomina, pena decadenza;

**Art. 35 ter**  
**Decadenza**

- 1) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata con provvedimento del Consiglio Comunale;
- 2) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione di detta incompatibilità da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Sostituire l'art. 36 con il seguente:

**Art. 36**  
**Revoca**

Il Difensore Civico, su proposta dei 2/5 dei consiglieri assegnati all'Ente, può essere revocato con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

All'art. 37 sostituire la lett. g) con la seguente:

**Art. 37**  
**Prerogative**

g) Il Difensore Civico esercita a tutela dei cittadini il potere di intervento di cui all'art. 25 comma 4) L. 07.08.90 n. 241 sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

L'art. 38 rimane invariato.

All'Art. 39 sostituire il comma 1) con il seguente:

**Art. 39**  
**Rapporti con il Consiglio Comunale**

Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

L'art. 40 rimane invariato.

L'art. 41 rimane invariato.

Sostituire l'art. 42 con il seguente:

**Art. 42**  
**Indennità di carica**

Al Difensore Civico compete l'indennità pari ad 1/4 dell'indennità base del Sindaco.

COMUNE DI STERNATIA (Lecce)

**Modifica Statuto comunale**

*SI RENDE NOTO*

*che*

con la recente modifica allo Statuto Comunale approvata con deliberazione di C.C. n. 6 del

24/05/2008 si è introdotto l'art. 21 bis che così recita:

**Art. 21 bis**  
**Consiglio Comunale dei Ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha la possibilità di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport,

tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e gli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno stabilite dall'apposito regolamento.

La presente modifica statutaria è pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

*Sternatia, lì 3 giugno 2008*

Il Segretario Comunale  
Dott. Pasquale Vantaggiato



# BOLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* burp@regione.puglia.it

*Direttore Responsabile*      **Dott. Antonio Dell'Era**